

ADDENDA AL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE EDITORIA SCOLASTICA

Doi: 10.1389/Addenda_autoregolamentazione_scolastica

Premesso che:

1. L'avvento delle nuove tecnologie e – nell'immediato – la partecipazione al Progetto CIPE Scuola, comportano l'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte degli editori per tutto quanto concerne i prodotti digitali e assimilabili da offrire alla scuola (docenti e studenti) in funzione di un'innovazione nei processi di insegnamento e apprendimento che valorizzi le potenzialità dei nuovi mezzi e concorra ad una maggiore efficacia della scuola e qualità dei risultati. Conseguentemente si propone una aggiunta al Codice di autoregolamentazione del settore editoriale educativo per tutto quanto concerne i materiali educativi digitali e assimilabili.
2. Coerentemente con quanto è previsto per l'adozione dei libri di testo, la scelta dei materiali integrativi proposti alla scuola è affidata all'insegnante che valuta in base alle sue competenze scientifico-culturali e didattiche, la qualità dei prodotti ai fini della loro utilizzazione nell'attività scolastica e nello studio individuale, anche domestico, degli alunni affidati alla sua responsabilità.
3. Considerata la peculiarità del mezzo e la funzione integrativa dei materiali educativi digitali e assimilabili, la utilizzazione dei prodotti scelti dall'insegnante può essere effettuata anche in corso d'anno, a seconda delle esigenze via via riscontrate ai fini della personalizzazione dei percorsi e di eventuali attività di recupero e/o riorientamento.
4. Al fine di garantire la qualità dei materiali digitali e assimilabili offerti alle scuole, è opportuno estendere ai materiali digitali proposti alla scuola in funzione integrativa, il puntuale controllo di tutte le fasi del processo di produzione già previsto per i libri di testo, senza perciò esigere la certificazione.
5. Il riferimento per la qualità possono continuare ad essere, per i contenuti didattici e culturali, le linee guida n. 35 per l'Editoria scolastica, valutando l'opportunità di non esigere vere e proprie certificazioni secondo la norma UNI EN ISO 9001 delle Case editrici che non ne sono in possesso, purché vi sia un'adesione ai criteri che le ispirano.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

ADDENDA RELATIVA A MATERIALI EDUCATIVI DIGITALI E ASSIMILABILI

- 1) Ai materiali educativi digitali e assimilabili strettamente correlati ai libri di testo, commercializzati, off line o on line, in correlazione con libri di testo di adozioni si applicano tutte le norme del "Codice di autoregolamentazione", a meno che non siano incompatibili per ragioni fisiche.
- 2) Ai materiali educativi digitali e assimilabili, esclusivamente indirizzati alla scuola, congruenti con le indicazioni e gli obiettivi dei vari cicli scolastici, ma non strettamente correlati a libri di testo di adozione, destinati a migliorare i risultati dell'insegnamento apprendimento, attraverso l'indispensabile mediazione didattica dei docenti, si applicano le norme del Codice di autoregolamentazione, in quanto compatibili.

- 3) L'editore garantisce la conformità agli standard tecnologici maggiormente diffusi e si impegna a indicare in modo chiaro ed evidente nei materiali di informazione quali siano i requisiti tecnologici necessari per un corretto uso dei contenuti stessi.
- 4) L'editore si impegna a verificare che l'offerta sia adeguata anche alle esigenze degli studenti disabili in coerenza con le indicazioni dell'art. 5 della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e del successivo "Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" (DPR n. 75 del 1 marzo 2005).
- 5) L'editore si impegna a diffondere mediante appropriati strumenti di diffusione, e in particolare l' informatore editoriale, i cataloghi e la stessa piattaforma, tutte le informazioni per una corretta gestione delle riproduzioni dei contenuti digitali e assimilabili da parte dei docenti e degli utenti.
- 6) Si applicano in particolare le norme su:
 - 6.1) Compiti dell'editore (integrati dai punti 3, 4, 5, dell'Addenda)
 - 6.2) Fissazione del prezzo da parte dell'editore, con esplicito riferimento alle diverse licenze d'uso disponibili ed ai relativi canoni
 - 6.3) Chiara indicazione dei prezzi
 - 6.4) Per gli editori certificati, verifiche di produzione sulla base della norma UNI EN ISO 9001, linee guida 35, per Editoria scolastica
 - 6.5) Regola per l'informazione verbale
 - 6.6) Pubblicità.
- 7) In considerazione della tipologia dei prodotti e delle modalità di fruizione, si applicheranno inoltre le seguenti norme specifiche:
 - 7.1) Offerta alle scuole
L'offerta alle scuole avviene, anche attraverso l'attività degli informatori editoriali, sulla base di cataloghi cartacei e/o digitali (on line e/o off line).
 - 7.2) Tempi e mantenimento dell'offerta
I cataloghi forniscono la descrizione delle caratteristiche del prodotto, l'indicazione delle licenze d'uso disponibili, dei relativi canoni e delle modalità d'uso, e indicano la durata dell'impegno dell'offerente di mantenere il prodotto disponibile.
Tale durata non potrà essere inferiore all'anno scolastico.
Nel caso di prodotti che presuppongono una utilizzazione nell'arco di un ciclo scolastico, tale durata dovrà essere commisurata al ciclo.
I cataloghi vengono approntati in tempi tali da consentire alle scuole di inserire nel POF l'uso di strumenti digitali e assimilabili.
 - 7.3) Prezzi
Le licenze d'uso ed i relativi prezzi, indicati ad inizio anno scolastico, non possono essere aumentati per la durata dell'anno scolastico stesso (salvo variazioni del regime IVA).
I cataloghi devono indicare espressamente il periodo di validità dei prezzi in essi contenuti.
 - 7.4) Valutazione preventiva dell'offerta
Gli editori mettono a disposizione gratuita dei docenti una campionatura (anche non esaustiva) dei contenuti offerti, per consentire una scelta motivata.
Tale campionatura potrà essere variata nel corso dell'anno scolastico alla luce delle esigenze che man mano emergeranno.

7.5) Aggiornamenti

Gli editori si impegnano, per il periodo di mantenimento dell'offerta, a correggere eventuali errori e ad aggiornare i contenuti dei materiali on line, in seguito a modifiche di tipo legislativo, geografico o scientifico.

La data dell'ultimo aggiornamento dei contenuti degli oggetti on line è indicata in maniera esplicita.

7.6) Misurazione della soddisfazione del cliente

Gli editori (se certificati nell'ambito delle linee guida UNI EN ISO 9001) metteranno in atto procedure e sistemi di controllo tesi a verificare la soddisfazione del cliente (es. registrazione e gestione dei reclami, tracciamento delle utilizzazioni, elaborazione di indici di fidelizzazione ecc. ecc.).

7.7) Verifiche di produzione e accessibilità

Gli editori metteranno in atto procedure finalizzate a verificare che le fasi produttive dei contenuti digitali e assimilabili garantiscano il corretto funzionamento degli stessi, il rispetto delle regole fondamentali di usabilità e di accessibilità, la disponibilità di funzioni a supporto dell'utilizzo e/o della navigazione (ad es. presenza di funzioni di ricerca, stampa, feedback), la compatibilità con gli standard internazionali di catalogazione e metadatazione.

Per gli editori, certificati nell'ambito delle linee guida UNI EN ISO 9001, tale impegno rientra nelle normali prassi di verifica.